



PROVINCIA DI LECCE

AREA TERRITORIO AMBIENTE E SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 467 del 30-03-2026

OGGETTO:

D.LGS. N.152/2006, L.R. N.26/2022. ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AVENTE AD OGGETTO L'INCREMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI RECUPERABILI PRESSO UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI SITO IN AGRO DI LEVERANO LOCALITÀ "SPECCHIA NUOVA". PROPONENTE: PELUSO CAVA E RECUPERO S.R.L. (C.F./P.IVA 05340130755)

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 15 dell'01/10/2025, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica è stato attribuito al Dott. Alessandro Guerrieri

Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del*

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- *la Legge Regionale 7/11/2022 n.26, “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;*
- *il D.L. del 17/10/2024 n. 153/2024 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” convertito nella Legge n. 191 del 13 dicembre 2024;*

Richiamate le disposizioni di cui:

- *all’art.5 co.1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che definisce «verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto»;*
- *all’art.19, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con il quale è stabilito «L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi»;*

Visto:

- *l’art. 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii. riportante la disposizione che «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso»;*

Premesso che:

- *con istanza trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo n. 17656 del 29/04/2025 la società Peluso Cava e Recupero s.r.l. ha richiesto l’attivazione del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA per l’incremento dei quantitativi dei rifiuti inerti non pericolosi da trattare all’interno dell’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in agro di Leverano (Le) località “Specchia Nuova”;*
- *alla suddetta istanza risultavano allegati, in formato digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:*
 - 1) *Visura camerale;*
 - 2) *Relazione studio di impatto ambientale;*
 - 3) *Planimetria generale impianto rifiuti e impianto acque meteoriche;*
 - 4) *Relazione impatto acustico;*
 - 5) *Delega tecnici incaricati alla gestione della pratica;*
- *con nota prot. n. 21311 del 23/05/2025 lo scrivente Servizio ha richiesto alla proponente delle integrazioni al fine di procedere con l’avvio del procedimento;*
- *con pec acquisite ai prott. n. 24036 del 10/06/2025, n. 25321 del 19/06/2025 e 25632 del 20/06/2025 la proponente Peluso Cava e Recupero s.r.l. ha trasmesso i documenti integrativi richiesti;*
- *l’intervento proposto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 19 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato IV della Parte Seconda, – art.7 lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti-mobili volti al recupero di rifiuti-non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta*

giorni, e degli altri – impianti mobili- di trattamento dei-rifiuti-non-pericolosi, qualora-la campagna-di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni.- Le eventuali-successive campagne-di-attività sul-medesimo-sito-sono- sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”;

- l'intervento proposto è riconducibile, altresì, alla fattispecie di cui all'Allegato b.2 yy) della L.R. 26/2022: *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- il Servizio scrivente, in qualità di Autorità competente (A.C.) all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, richiamato l'art.19 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e le disposizioni contenute nella L.R. n. 26/2022 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”, con nota protocollo n. 26294 del 25/06/2025 informava le Amministrazioni e gli Enti ritenuti potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto nel proprio sito web, http://www.provincia.le.it/ver_peluso_leverano, comunicando contestualmente l'avvio del procedimento amministrativo inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA riguardante l'incremento di rifiuti inerti non pericolosi da trattare all'interno di un impianto ubicato in agro di Leverano in località “Specchia Nuova”;
- con la medesima nota prot. n. 26294/2025 questa A.C. invitava le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere, tramite PEC indirizzata ad ambiente@cert.provincia.le.it, le osservazioni/contributi istruttori, ex art. 19, co.4, D.Lgs. n. 152/2006, entro il termine di trenta giorni dalla notifica;
- con nota prot. n. 29839 del 18/07/2025 la proponente ha trasmesso la “Dichiarazione sulla dotazione impiantistica”;
- con pec prot. n. 30199 del 22/07/2025 la proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie;
- con nota prot. n. 45329 del 25/07/2025, recante in allegato la nota dell'U.O.S. Agenti Fisici prot. n. 43090 del 16/07/2025, acquisita al prot. n. 30859 del 25/07/2025, ARPA – DAP di Lecce ha trasmesso il proprio parere di competenza contenente richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. 32425 del 05/08/2025 lo scrivente Servizio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale dei pareri ARPA acquisiti al prot. n. 30859 del 25/07/2025;
- con pec acquisite ai prott. n. 38336 del 25/09/2025 e n. 40512 del 09/10/2025 la proponente ha riscontrato le note ARPA prot. n. 45329 del 25/07/2025 (ARPA DAP Lecce) e n. 43090 del 16/07/2025 (ARPA – U.O.S. - Agenti Fisici);
- con nota prot. n. 41467 del 14/10/2025 lo scrivente Servizio comunicava l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale delle integrazioni trasmesse dalla proponente;
- con nota prot. n.68355 del 13/11/2025, recante in allegato la nota dell'U.O.S. - Agenti Fisici prot. n. 63169 del 22/10/2025, acquisita al prot. n. 47170 del 13/11/2025, ARPA DAP di Lecce ha trasmesso il proprio parere sulle integrazioni proposte dalla società Peluso Cava e Recupero s.r.l. (inviate a mezzo pec acquisite ai prott. n. 38336 del 25/09/2025 e n. 40512 del 09/10/2025) richiedendo ulteriori integrazioni;
- con nota prot. n. 47915 del 18/11/2025 lo scrivente Servizio comunicava l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale dei pareri ARPA acquisiti al prot. n. 47170 del 13/11/2025;
- con pec acquisite ai prott. n. 49751 del 27/11/2025, n. 49752 del 27/11/2025 e 49754 del 27/11/2025 la proponente ha trasmesso le integrazioni richieste da ARPA DAP Lecce (prott. n.68355 del 13/11/2025 (ARPA DAP Lecce) e n. 63169 del 22/10/2025 (ARPA U.O.S. - Agenti Fisici));
- con pec acquisite ai prott. n. 52017 dell'11/12/2025 e n. 52018 dell'11/12/2025 il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni quali riscontro alle richieste dell'U.O.S. - Agenti Fisici;

- con nota prot. n. 53211 del 18/12/2025 lo scrivente Servizio comunicava l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale delle integrazioni, richieste da ARPA;
- con nota prot. n. 2002 del 14/01/2026, recante in allegato la nota dell'U.O.S. - Agenti Fisici prot. n. 1561 del 13/01/2026, acquisita al prot. n. 2564 del 20/01/2026, ARPA DAP Lecce ha trasmesso il parere di competenza con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. 3605 del 23/01/2026 lo scrivente Servizio comunicava l'avvenuta pubblicazione del parere U.O.S. - Agenti Fisici acquisito al prot. n. 2564 del 20/01/2026;
- con pec acquisita al prot. n. 6517 del 05/02/2026 la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste da ARPA (riscontro a nota prot. n. 1561 del 13/01/2026 di ARPA – U.O.S. - Agenti Fisici);
- con nota prot. n. 7825 del 12/02/2026 lo scrivente Servizio comunicava l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni fornite dalla società proponente (riscontro a nota ARPA U.O.S. - Agenti Fisici prot. n. 1561 del 13/01/2026);
- con nota prot. 12969 del 25/02/2026, acquisita al prot. n. 11154 del 26/02/2026, ARPA - DAP Lecce riferisce di non rilevare macrocriticità ambientali, allegando la nota dell'U.O.S. - Agenti Fisici, prot. n. 12817 del 25/02/2026, in cui si legge:

“In seguito all'istruttoria tecnica eseguita e alla luce delle suddette verifiche, si ritiene che il progetto proposto non determinerà un impatto acustico significativo sull'ambiente tale da sottoporlo a procedimento di VIA, a condizione che si attuino in fase di esercizio i seguenti interventi:

- Il proponente dovrà eseguire come da frequenza stabilita nel PMeC, un monitoraggio dei livelli sonori immessi tramite un TCA, presso i ricettori individuati, atta a comprovare che gli stessi siano in accordo con i livelli di rumore attesi determinati in fase previsionale, e quindi inferiori ai valori limite di accettabilità e ai valori limite del criterio differenziale in periodo diurno, poiché in periodo notturno l'impianto è spento. Qualora le misure evidenziassero un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche in vigore stabilite dal D.M. 16/03/1998, considerando tutte le fasi lavorative dell'impianto. I risultati dovranno riportare, oltre ai parametri di rumore indicati nel PMeC, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare e le foto dei rilievi eseguiti. Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati;

- Il proponente al fine di minimizzare il deterioramento nel tempo degli impianti e/o macchinari utilizzati deve predisporre programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate al controllo delle emissioni acustiche e vibrazionali.”

Considerato che il Funzionario Istruttore, espletate le procedure di rito ed esaminati gli atti tecnico-amministrativi, riferisce quanto di seguito.

L'impianto esistente è realizzato all'interno di un'area di cava ed è ubicato in agro di Leverano in località Specchia Nuova, a circa 1,2 km dalla periferia occidentale del centro abitato. L'area è censita nel NC comunale al foglio n. 26 particelle n. 17-23-24-35-92-157-194-195 e al foglio n. 27 particelle n. 1-34-53.

L'impianto è autorizzato con A.U.A. n. 2 del 10/03/2021 rilasciata dal Comune di Leverano al trattamento di recupero di rifiuti inerti attraverso le operazioni R5, R10 ed R13.

L'intervento proposto consiste nell'incremento dei quantitativi dei rifiuti da gestire all'interno della piattaforma di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, passando dagli attuali 30.000,0 Mg/anno a 50.000,0 Mg/anno con una potenzialità giornaliera di recupero pari a 160 Mg/giorno. I rifiuti trattati sono i seguenti e saranno recuperati secondo quanto riportato nel D.M. n. 127/2024:

CODICE EER	DESCRIZIONE EER	OPERAZIONI DI RECUPERO [R13] [R5] [R10]	QUANTITA' RECUPERABILE
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	L'aggregato recuperato sarà utilizzato per: a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante.	50.000 tonnellate/anno 160 tonnellate/giorno (312 giorni/anno) Le quantità gestibili di ogni singolo codice sono variabili in base alla richiesta del mercato, fermo restando i limiti massimi giornalieri ed annuali autorizzati.
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10		
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto		
17 01 01	Cemento		
17 01 02	Mattoni		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche		
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06		
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01		
17 05 04 ¹	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica		
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03		
19 12 09	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)		
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione		

¹Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante le seguenti fasi:

- macinazione
- vagliatura
- selezione granulometrica
- separazione dell'eventuale frazione metallica e di frazioni indesiderate. Nel corso delle fasi precedentemente descritte potrebbe succedere che una ridottissima frazione di rifiuti sia estranea alle tipologie di rifiuti per il cui l'impianto sarà autorizzato. In tal caso le frazioni non idonee (per es. legno, metalli, plastica, ecc...) saranno raccolte e destinate a smaltimento secondo la normativa vigente.

Il recupero effettuato mediante attività di frantumazione e vagliatura [R5] consentirà di riutilizzare il materiale ottenuto (aggregato riciclato) in conformità alla normativa di settore vigente e cioè secondo i dettami del D.M. n. 127/2024 "End of Waste".

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere garantito il rispetto delle concentrazioni limite di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al Decreto N. 127/2024.

L'impianto sarà dotato di un idoneo sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche.

Nella documentazione prodotta si legge, altresì, che per quel che riguarda il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, risulta il Comune di Leverano rientri nella zona IT1612 "Zona di Pianura" (ai sensi del D.Lgs. n. 155/2010 e DGR n. 2979 del 29/12/2011 successivamente integrata con le osservazioni del Ministero dell'Ambiente con nota DVA 2012-8279 del 05/04/2012 e approvata in via definitiva dallo stesso Ministero con nota DVA 2012-0027950 del 19/11/2012). Il D.Lgs 155/2010 agli artt. 9, 10 e 11 prevede l'individuazione da parte delle regioni e province autonome di piani e misure atte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme qualora in alcune zone siano superati tali valori indicati nello stesso decreto. La Regione Puglia non ha redatto Piani e misure d'azione che interessino il Comune.

Lo Studio Preliminare Ambientale, dopo una disamina degli impatti sulle differenti matrici ambientali e cioè: Atmosfera, Acque, Suolo e sottosuolo, Flora, Fauna, Vegetazione e Paesaggio, si conclude con la determinazione della NON SIGNIFICATIVITA' degli stessi.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale e territoriale, è emerso, sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, quanto di seguito.

L'area interessata con riferimento al Piano Regolatore Regionale (P.R.G.) del Comune di Leverano ricade in Zona Agricola "E2". L'impianto è attualmente autorizzato con A.U.A. rilasciata dal Comune di Leverano con Provvedimento n. 2 del 10/03/2021 ed è ubicato all'interno di un'area di cava avente una profondità di circa -35 m dal p.c..

Con riferimento agli aspetti legati alla tutela e conservazione di habitat naturali e di specie, l'analisi cartografica ha evidenziato che l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o con Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, né con Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette. La Z.S.C. IT9150031 "Masseria Zanzara" è situato a circa 5,0 km a N-W dell'area di impianto.

Per quanto riguarda il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), gli interventi proposti non ricadono all'interno di alcuna perimetrazione.

Dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'area oggetto di studio ricade in ambito di *"Aree vulnerabili alla contaminazione salina"* riferite all'acquifero carbonatico.

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) l'area non ricade in alcuna delle perimetrazioni.

Rispetto ai criteri localizzativi indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia, aggiornato con D.G.R. dell'11 maggio 2022, n. 673, il progetto proposto risulta essere penalizzante. Ad ogni buon conto la Società è già in possesso di A.U.A. rilasciata dal comune di Leverano con provvedimento n. 2 del 10/03/2021 e l'impianto è realizzato all'interno di un'area di cava sottoposta di 35 m rispetto al piano campagna.

Tutto ciò esposto e considerato in premessa,

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite pubblicazione dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce, ad esito delle quali non risulta pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti;
- dei pareri/contributi istruttori che gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale hanno reso nell'ambito del procedimento, di seguito elencati e pubblicati alla pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Ente:
 1. ARPA Puglia - DAP Lecce: parere prot. n. 12969 del 25/02/2026;
 2. ARPA – Settore AFLE: parere prot. n. 12817 del 25/02/2026
 3. Comune di Leverano: nessun parere;
 4. Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche: nessun parere;
 5. Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali Naturali: nessun parere;
 6. Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: nessun parere;
 7. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: nessun parere;
 8. SABAP – Province di Brindisi, Lecce e Taranto: nessun parere;
 9. ASL Lecce - nessun parere

Atteso quanto disposto all'art.19, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ed al correlato Allegato V alla Parte II, in relazione ai criteri per la verifica di assoggettabilità, riconducibili a *"Caratteristiche del progetto"*, *"Localizzazione del progetto"* e *"Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale"*;

Rilevato che tutta la documentazione progettuale e quella afferente al procedimento amministrativo in argomento è agli atti del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;

Ritenuto che sulla scorta delle scansioni procedurali svolte, valutata la documentazione progettuale in atti, tenuto conto dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica intervenuti nel procedimento, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla Società Peluso Cava e Recupero s.r.l.;

Ritenuto altresì che la documentazione a carattere ambientale prodotta ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla procedura di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi alla realizzazione della proposta progettuale, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, di polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Atteso che le prescrizioni gestionali di esercizio e di monitoraggio delle matrici ambientali interessate saranno oggetto di valutazione e definizione nell'ambito del successivo procedimento da avviare di

Autorizzazione Unica (A.U. ex art. n. 208 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.) per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di che trattasi;

Evidenziato che:

- l'attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
- l'operato della pubblica amministrazione deve essere diretto a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;
- la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- che rispetto a quanto indicato al punto 4 della Sottosezione 2.3 - Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

Alla luce di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. alla conclusione del procedimento, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa resa dal Funzionario Istruttore:

DETERMINA

- a) DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art.23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, il progetto per l'incremento dei quantitativi di rifiuti da recuperare presso l'impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi - già autorizzato con A.U.A. n. 2 del 10/03/2021 rilasciata dal Comune di Leverano - in agro di Leverano località "Specchia Nuova", proponente Peluso Cava e Recupero s.r.l (C.F./P.IVA 05340130755);
- b) DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota dell'U.O.S. - Agenti Fisici prot. n. 12817 del 25/02/2026, allegata al parere ARPA - DAP Lecce prot. n. 12969 del 25/02/2026, come di seguito riportate:

“- Il proponente dovrà eseguire come da frequenza stabilita nel PMeC, un monitoraggio dei livelli sonori immessi tramite un TCA, presso i ricettori individuati, atta a comprovare che gli stessi siano in accordo con i livelli di rumore attesi determinati in fase previsionale, e quindi inferiori ai valori limite di accettabilità e ai valori limite del criterio differenziale in periodo diurno, poiché in periodo notturno l'impianto è spento. Qualora le misure evidenziassero un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche in vigore stabilite dal D.M. 16/03/1998, considerando tutte le fasi lavorative dell'impianto. I risultati dovranno riportare, oltre ai parametri di

rumore indicati nel PMeC, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare e le foto dei rilievi eseguiti. Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati;

- Il proponente al fine di minimizzare il deterioramento nel tempo degli impianti e/o macchinari utilizzati deve predisporre programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate al controllo delle emissioni acustiche e vibrazionali.”

c) DI PRECISARE che le prescrizioni gestionali di esercizio e di monitoraggio delle matrici ambientali interessate saranno oggetto di valutazione e definizione nell'ambito del successivo procedimento, da avviare, di Autorizzazione Unica (A.U. ex art. n. 208 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.) per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di che trattasi;

d) DI PRECISARE, altresì, che il presente atto ha validità di anni 5 (cinque) ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 153 del 17 Ottobre 2024 *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”* convertito in L. n. 191 del 13 Dicembre 2014. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

e) DI CONSIDERARE come parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

1. ARPA Puglia - DAP Lecce: parere prot. n. 12969 del 25/02/2026;
2. ARPA - U.O.S. Agenti Fisici: parere prot. n. 12817 del 25/02/2026;

f) DI PRECISARE che:

✓ il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, del D.Lgs. 152/2006 e smi, e non esonera la società proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

✓ il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

✓ il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

g) DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla diretta interessata società Peluso Cava e Recupero s.r.l. tramite PEC indirizzata a cavapelusosrlu@pec.it e martinambientesrl@pec.it

h) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:

- Comune di Leverano (protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it)
- ARPA Puglia – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
(protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it);
- Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it);

- SABAP per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto (sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it);
- ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- Regione Puglia - Sezione Risorse idriche (servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it);
- Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali Naturali (protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it; upa.lecce@pec.rupar.puglia.it)

- i) **DI DISPORRE**, ai sensi di quanto stabilito all'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06, la pubblicazione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel sito web dell'autorità competente;
- j) **DI PUBBLICARE** altresì il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

k) DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia;
- contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Elenco Allegati

1. ARPA Puglia - DAP Lecce: parere prot. n. 12969 del 25/02/2026;
2. ARPA - U.O.S. Agenti Fisici: parere prot. n. 12817 del 25/02/2026.

La responsabile della E.Q. "Gestione Valutazioni Ambientali", nonché Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Feline, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO GUERRIERI
(documento firmato digitalmente)